



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati

MARIA ACIERNO	Presidente
MARINA MELONI	Consigliere
LAURA TRICOMI	Consigliere
ROSARIO CAIAZZO	Consigliere- Rel.
GUGLIELMO GARRI	Consigliere

Oggetto

Assegnazione casa familiare; assegno alimentare.

Ud. 05/06/2024
CC
Cron.
R.G.N.
7034/2023

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 7034/2023 proposto da:

[redacted] elett.te domic. presso l'avv. [redacted]
dal quali è rappresentato e difeso, per procura speciale in atti;

-ricorrente -

-contro-

[redacted]

-intimata-

avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, n. 3024/22,
pubblicata in data 30.09.2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
5.06.2024 dal Cons. rel., dott. Rosario Caiazzo.

RILEVATO CHE

[redacted] appellava la sentenza del Tribunale di Milano, resa
nel 2022, che aveva pronunciato il divorzio dello stesso con [redacted]



██████████ assumendo: la nullità del giudizio per nullità della notificazione del ricorso introduttivo, invalida costituzione del giudice, omesso esame delle risultanze probatorie, ex art. 115 c.p.c., contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine al rigetto dell'istanza dell'assegno alimentare ed erroneo addebito delle spese di lite.

Con sentenza del 2022 la Corte territoriale rigettava l'appello del ██████████ osservando che: era infondata la censura sulla nullità della notifica del ricorso introduttivo, sia in quanto l'appellante aveva rinunciato a tale eccezione (essendo al riguardo irrilevante la successiva revoca di tale rinuncia), sia in quanto l'atto aveva raggiunto lo scopo, atteso che l'appellante si era costituito svolgendo le proprie difese; era infondata la censura sulla contraddittorietà della sentenza di primo grado circa la mancata assegnazione della casa familiare ad entrambi gli ex coniugi, in quanto non sussistevano per gli stessi i presupposti di legge (il figlio era maggiorenne ed autonomo economicamente), considerando altresì che la domanda di assegnazione in questione era fattispecie differente da quella relativa all'accertamento della legittimità della detenzione della stessa da parte dell'ex moglie; era infondata anche la censura sul mancato riconoscimento dell'assegno di alimenti in favore dell'appellante, sia perché a seguito del passaggio in giudicato della statuizione sul divorzio, erano venuti meno i presupposti, ex art. 433 c.c., per il riconoscimento di tale assegno, sia perché lo stesso appellante- che non aveva contribuito alla formazione del patrimonio di famiglia, non convivendo con i familiari da molti anni per il suo stato di detenzione- non aveva dimostrato di versare in stato di bisogno e l'impossibilità di trovare un'occupazione.

██████████ ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza d'appello, con tre motivi. Non svolge difese l'intimata.



RITENUTO CHE

Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 51 e 156, c.p.c., nonché omesso esame di fatto decisivo e contraddittorietà ed apparenza della motivazione, per aver la Corte d'appello ritenuto infondata le doglianze relative all'eccezione di nullità del giudizio per l'invalidità della notifica del ricorso introduttivo, e all'invalidità della costituzione del giudice, il quale aveva deciso anche i provvedimenti cautelari, atteso che la violazione dell'obbligo di astensione, nel caso di ricorso per ricusazione, rende nulla la sentenza.

Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 337 *sexies*, 112, 115, 167, c.p.c., 2697 c.c., e del Regolamento della Regione Lombardia 4.8.17 n.4, nullità della sentenza per omessa motivazione e per omesso esame di fatto decisivo quanto alla motivazione apparente e perplessa circa la questione dell'assegnazione della casa familiare, negata dalla sentenza impugnata, nonostante lo stato d'indigenza in versava il ricorrente, la mancanza di figli conviventi e la mancanza dei presupposti per l'assegnazione a favore dell'ex coniuge.

Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 433 c.c., 5 l. n. 898/70, nullità della sentenza per omessa motivazione, omesso esame di fatto decisivo quanto alla motivazione apparente e perplessa sul punto dell'assegno divorzile alimentare.

Al riguardo, il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento del suddetto assegno a suo favore, avendo la Corte territoriale ritenuto la mancata prova dei relativi presupposti (incapacità o impossibilità di provvedere al proprio sostentamento), mentre il Tribunale aveva riferito di un'offerta di lavoro quale operaio con retribuzione di euro 2.000,00 mensili, cui però non era seguito l'accordo con il datore di lavoro, senza tener conto dei parametri di cui al citato art. 5,



rappresentati dai redditi degli ex coniugi, già documentati in primo grado.

Il primo motivo è in parte inammissibile, e in parte infondato.

Sul vizio della notificazione la doglianza non attinge la *ratio* del raggiungimento dello scopo, mentre la motivazione è chiara ed esaustiva. Invero, la Corte territoriale ha evidenziato che la parte appellante si era costituita in giudizio, esercitando le proprie difese, per cui l'invocata nullità, anche se sussistente, era stata sanata.

Sul vizio di costituzione del giudice, il motivo è invece infondato. Invero, si ritiene che nel giudizio di cognizione ordinaria, non viola l'obbligo di astensione il componente del collegio d'appello (nella specie, non relatore ed estensore), il quale abbia in precedenza conosciuto e trattato la controversia, in veste di giudice relatore, nell'ambito del procedimento cautelare "ante causam" ex art. 669 terdecies c.p.c. (Cass., n. 7378/23).

Inoltre, non è come motivo di nullità di una sentenza d'appello la circostanza che uno dei componenti del collegio che l'ha pronunciata avesse in precedenza conosciuto dei medesimi fatti in sede di reclamo contro l'ordinanza di rigetto della richiesta di provvedimenti d'urgenza "ante causam", in quanto l'aver trattato della controversia in sede di procedimento cautelare "ante causam" neanche costituisce, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 326/1997 e ordinanza n. 193/1998), un'ipotesi sufficientemente assimilabile, sotto il profilo dell'incompatibilità, alla trattazione della causa in un altro grado di giudizio (Cass., n. 27924/18).

Nella specie, coerentemente con i principi sopra esposti, l'istanza di ricusazione era stata proposta per due volte e rigettata, proprio perché l'aver il giudice che ha emesso provvedimenti cautelari partecipato alla



decisione collegiale non è causa di nullità del provvedimento emesso, alla stregua della giurisprudenza citata.

Il secondo motivo è inammissibile in quanto non coglie la *ratio decidendi*; infatti, il ricorrente invoca, a sostegno della sua istanza relativa alla casa familiare la sua condizione d'indigenza e la mancanza di figli conviventi.

Al riguardo, è stato affermato che la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 *quater* c.c., che dell'attuale art. 337 *sexies* c.c. (Cass., n. 25604/18; n. 3015/18).

Nella specie, come detto, il ricorrente non allega questioni afferenti dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico, bensì fatti irrilevanti ai fini del riconoscimento del diritto all'assegnazione della casa familiare.

Al riguardo, non emerge alcuna contraddittorietà della decisione impugnata nell'aver escluso che anche l'ex coniuge avesse diritto alla medesima assegnazione, argomentazione di fatto irrilevante in ordine all'accertamento del diritto in questione.

Né è ammissibile la doglianza relativa alla motivazione, che è chiara e non perplessa.



Il terzo motivo è parimenti inammissibile, anzitutto in quanto il ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell'assegno divorzile, quale domanda nuova rispetto all'istanza formulata relativa all'assegno alimentare ex art. 433 c.c. (del quale la Corte d'appello ha escluso i presupposti fattuali).

La critica è altresì generica e non attinge la motivazione della sentenza impugnata sull'insussistenza dei presupposti fattuali dell'assegno alimentare; di conseguenza, non emerge alcuna omesso esame, né motivazione perplessa o apparente.

Il ricorso va dunque rigettato.

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.

Dispone che ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/03, in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso nella camera di consiglio del 5 giugno 2024.

La Presidente
Dott.ssa Maria Acierno

